



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 18 FEBBRAIO 2015

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di:

-Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di Base, per la conduzione della prima squadra dal 1° Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00);

-la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. Francesco De Caro e Sandro Cipparrone.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 20.11.2014, prot.3501/13 pf 14/15/SS/fda, per i capi d'inculpazione di cui in epigrafe, la Procura federale rileva quanto segue:

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 13 pf 14-15, avente ad oggetto: *Esubero dei massimali previsti dall'intesa fra la LND e l'A.I.A.C.*;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini;

Rilevato che il procedimento in oggetto è pervenuto alla Procura Federale corredato dai seguenti documenti, costituenti elementi di prova e, in particolare:

- 1) nota del Collegio Arbitrale presso la LND del 10.7.2014;
- 2) comunicazione della decisione inviata dal Collegio Arbitrale al Sig. Cipparrone ed alla A.S.D. AUDACE ROSSANESE con allegato C.U. n. 6 S.S. 2013/2014 della decisione in relazione alla vertenza n. 80/34;

Vista la nota del 10.7.2014, con la quale il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dall'allenatore di Base Sig. Sandro CIPPARRONE, nei confronti della Società ASD AUDACE ROSSANESE, relativa al mancato pagamento dell'accordo economico annuale pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, segnalando nel contempo che le parti, nell'accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall'intesa fra la LND e l'A.I.A.C.;

Richiamata la decisione del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n. 6 Stagione Sportiva 2013/2014, che in relazione alla vertenza n. 80/34 nel far obbligo ASD AUDACE ROSSANESE di corrispondere all'allenatore Sandro CIPPARRONE la somma complessiva di € 4.570,00, rimetteva gli atti alla Procura Federale "per avere le parti previsto nel contratto un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme", come da C.U. n. 89 della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, per i tecnici che svolgono la funzione di allenatore della prima squadra.

Considerato che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. Sandro Cipparrone, la consultazione dell'archivio del Settore tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso, nei ruoli, quale allenatore di base, codice 87.263, con tesseramento nella stagione 2013/2014 a favore della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE.

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano il seguente comportamento in violazione della normativa federale, posto in essere dal soggetto di seguito indicato:

-Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all'epoca dei fatti della ASD AUDACE ROSSANESE, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. SANDRO CIPPARRONE, allenatore di Base, per la conduzione della prima squadra dal 1° Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00);

Considerato peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, incolpazioni tutte per le quali a seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura il medesimo Sig. Sandro Cipparrone avanzava in data 11.11.2014 richiesta ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, che veniva inoltrata in data 12.11.14 alla Procura Generale del CONI ed al Presidente della FIGC previa sottoscrizione del Consenso all'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies da parte del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Salvatore Sciacchitano;

Visto l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria, sezione Disciplinare:

-Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di Base, per la conduzione della prima squadra dal 1° Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00);

- la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. francesco De Caro e Sandro Cipparrone.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 febbraio 2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale, preso atto della richiesta di patteggiamento pervenuta a mezzo fax in data odierna, ritenuto che i deferiti non sono comparsi, chiede che il procedimento sia differito al fine di perfezionare l'eventuale patteggiamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia il procedimento in epigrafe a nuovo ruolo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 18 FEBBRAIO 2015
